

Bonus variabili a chi investe in innovazione

AGEVOLAZIONI

Il prelievo su dividendi e capital gain cambia in base al profilo del finanziatore

I Pir vincono per importi bassi. Convenienza al top per i fondi di venture capital

A cura di

Francesco Nobili Lisa Vascellari Dal Fiol

I benefici fiscali per chi investe nel capitale di Pmi innovative cambiano a seconda del modello prescelto, sia in termini di tassazione dei dividendi che dei capital gain. Per questo, i contribuenti e i loro consulenti sono chiamati a valutare con attenzione il da farsi, in uno scenario in cui su molti punti mancano chiarimenti ufficiali. Vediamo le opzioni disponibili e le possibili interpretazioni.

I benefici per le Pmi innovative sono previsti per le start-up con l'articolo 29 del Dl 179/2012 e successivamente estesi alle Pmi dal-l'articolo 4 del Dl 3/2015. Va ricordato, però, che alla start-up che intenda mantenere la propria qualifica di "innovativa" è preclusa la distribuzione di dividendi, mentre analogo divieto non vige per le Pmi.

È ragionevole pensare che i benefici (detrazione di importo massimo annuo pari a 300mila euro per le persone fisiche e minore imposta di 129.600 euro per le società, si veda il grafico) siano limitati a 15 milioni di euro di raccolta massima per società, in base alla disciplina sugli aiuti di Stato.

In merito alle strutture di investimento, sono agevolabili non solo gli apporti diretti, ma anche quelli effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in start-up (o Pmi) innovative, nonché tramite altre società di

capitali (diverse dagli Oicr) con identico requisito di prevalenza (opportunità già prevista per le start-up dal Dm 25 febbraio 2016 e che auspicabilmente dovrebbe essere riproposta anche nell'atteso Dm in tema di Pmi).

È possibile, dunque, ipotizzare alcuni schemi "tipici", anche combinabili, adatti a investitori con profili più "informali" (quali i business angel) in alternativa o in aggiunta a soggetti istituzionali (venture capital puri).

Investimenti diretti

Nel caso di persona fisica non imprenditore, i flussi successivi all'investimento subiranno una tassazione ordinaria pari al 26 per cento. Invece per i soggetti Ires - a fronte di un minor vantaggio iniziale (massimo 129.600 euro contro 300mila) - la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (con requisiti Pex) in uscita sarà pari a 1,2 per cento. I medesimi effetti dovrebbero ottenersi in caso di investimenti effettuati tramite equity crowdfunding, essendo la piattaforma unicamente uno strumento tecnico per realizzare l'investimento di capitale diretto.

Nella variante di investimento tramite i cosiddetti Pir 2.0, l'intestatario del piano dovrebbe accedere alle agevolazioni (come già chiarito in tema di start-up nella circolare 3/E/2018), limitatamente alla quota di patrimonio destinata a Pmi innovative nell'ambito del Pir. In tal senso depone la definizione di Pmi prevista dal Dm 30 aprile 2019 (attuativo dei Pir 2.0) che presenta aree di sovrapposizione rispetto alla nozione di Pmi innovativa. Il particolare trattamento di favore riservato ai Pir prevede - inoltre – l'esenzione ai fini Irpef dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari che concorrono a formare il piano, oltre all'esenzione da imposta di successione per i trasferimenti mortis causa. Tali benefici sono, tuttavia, soggetti a limiti di importo non particolarmente incentivanti (150mila euro lungo la durata del Pir, che si traduce in un investimento annuo agevolabile massimo di 30mila euro).

Investimenti indiretti

Più complessi i casi di investimento indiretto. Qui si aggiunge uno o più livelli alla struttura e – a seconda del tipo di veicolo – si potranno generare redditi imponibili o meno in capo agli investitori finali.

Se si pensa a un investimento effettuato tramite un fondo di venture capital (Fvc), i cui redditi (nell'ipotesi costituiti da dividendi e/o plusvalenze derivanti da Pmi innovative) sono esenti ai fini Ires per il fondo, i relativi proventi sono anch'essi esenti in capo agli investitori per espressa previsione normativa (articolo 31 del Dl 98/2011). A tal fine è necessario che il Fvc rispetti alcuni requisiti stringenti, soprattutto in relazione alla composizione degli investimenti; le agevolazioni spettano fino a 2,5 milioni di euro annui di raccolta per ciascuna Pmi.

Trattamento analogo – al ricorrere delle condizioni previste dalla norma – dovrebbe essere riservato alle società di investimento semplice (Sis), veicoli introdotti dall'articolo 27 del decreto crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58), definiti nel Tuf come fondi di investimento costituiti in forma di Sicaf, anch'essi disciplinati nel dettaglio da condizioni rigorose.

Da ultimo, va citato lo schema del club-deal, realizzato tramite la creazione di un veicolo societario "ordinario" (Srl o Spa). I benefici derivanti da tale investimento dovrebbero essere attribuiti "per trasparenza" agli investitori finali, mentre i flussi di dividendi e le eventuali plusvalenze sono soggette a tassazione in base alle regole ordinarie. Tale schema, in apparenza fiscalmente più penalizzante, ha il pregio di una maggiore flessibilità e semplicità operativa e gestionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il confronto					
SOGGETTO	BENEFICIO SU INVESTIMENTO (1) (2)	TASSAZIONE DIVIDENDI	TASSAZIONE PLUSVALENZE	VANTAGGI E SVANTAGGI	
INVESTIMENTO D	RETTO SENZA REGIME PIR				
Persona fisica investitore	Detrazione Irpef 30%; max 300.000 euro/anno (= 1 milione x 30%)	26%	26% (salvo affrancamento al 10-11%, se riproposto)	Pro: Snellezza - organizzativa Contro: Tassazione dividendi e plusvalenze	
Società	Deduzione Ires 30%;	1,2% (= 5% x 24%)	1,2% (= 5% x 24%)	Pro: Minor onere su	
investitore	max 129.600 euro/anno (= 1,8 milioni x 30% x 24%)		(se Pex)	dividendi/plusvalenze Contro: Minor vantaggio su investimento	
INVESTIMENTO D	RETTO CON PIR				
Persona fisica investitore	Detrazione Irpef 30%; max 9.000 euro/anno (= 30.000 x 30%) per 5 anni	Esenti	Esenti	Pro: Nessun reddito imponibile Contro: Limiti di importo molto bassi (investimento max 30.000 euro/anno)	
INVESTIMENTO IN	DIRETTO CON CLUB-DEAL				
Persona fisica investitore	Detrazione Irpef 30%; max 300.000 euro/anno	26%	26% (o affrancamento 10-11%)	Pro: Maggiore - flessibilità rispetto a fondi di venture capita	
Società investitore	Deduzione Ires 30%; max 129.600 euro/anno	1,2%	1,2% (se Pex)	Contro: Aggravio fiscale	
Società veicolo	No (3)	1,2%	1,2% (se Pex)		
INVESTIMENTO IN	DIRETTO CON FONDO DI V	ENTURE CAPI	TAL O SOCIETÀ DI INV	ESTIMENTO SEMPLICE	
Persona fisica investitore	Detrazione Irpef 30%; max 300.000 euro/anno	Esenti	Esenti	Pro: Nessun reddito imponibile, limiti elevati per agevolazione Contro: Struttura	
Società investitore	Deduzione Ires 30%; max 129.600 euro/anno	Esenti	Esenti		
Fondo di venture capital / Società di investimento semplice	No (3)	Esenti	Esenti	complessa	

legge di Bilancio per il 2019, soggette ad autorizzazione da parte della Commissione europea;
(2) In caso di incapienza nell'Irpef lorda o nel reddito imponibile Ires del periodo in cui è effettuato l'investimento, l'eccedenza può essere utilizzata nei tre periodi d'imposta successivi;

⁽³⁾ In quanto l'agevolazione è attribuita all'investitore finale